



## **COMUNE DI URBISAGLIA**

**PROVINCIA DI MACERATA**

**Copia Verbale di Deliberazione N° 23 del 30-03-2018  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: LEGGE 21.11.2000 N.353 - LEGGE QUADRO IN MATERIA DI  
INCENDI BOSCHIVI- - ISTITUZIONE DEL CATASTO DEGLI  
INCENDI BOSCHIVI.**

---

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 08:30, nella sala delle riunioni con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<b>GIUBILEO PAOLO FRANCESCO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BROCCOLO ROBERTO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PETRINI CASSANDRA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assiste il Segretario MONTACCINI GIOVANNI.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Giubileo Paolo Francesco nella sua qualità di SINDACO invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO CHE** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

**CONSIDERATO CHE** la succitata normativa prescrive in particolare all’art 10, comma 1 e art. 10 comma 2:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L’elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all’albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E’ ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

**RICHIAMATA** la **D.G.R. 792 del 10/7/17** Piano regionale di attività di “previsione, prevenzione e lotta attiva contro incendi boschivi **per periodo 2017/19**;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3624 del 22 ottobre 2007, pubblicata sulla G.U. N° 253 del 30 ottobre 2007, che ha fissato disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna e Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

**CONSIDERATO** che, a norma di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.353/2000, i Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, avvalendosi come livello conoscitivo di base dei rilievi

effettuati dal Corpo Forestale dello Stato, quale indispensabile supporto alla stesura del catasto comunale ed all'applicazione dei vincoli e delle sanzioni imposte dalla Legge 353/2000;

**DATO ATTO** che, competono al Responsabile del Settore Tecnico le mansioni inerenti il censimento annuale dei soprassuoli percorsi dal fuoco e l'aggiornamento annuale del relativo catasto avvalendosi delle mappe catastali con rappresentazione grafica delle aree interessate dal fuoco;

CON VOTAZIONE UNANIME PALESE resa nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

- Di dare atto che nessun incendio si è verificato nel quinquennio 2012-2017 sul territorio comunale;
- Di istituire presso l'Ufficio Tecnico Comunale apposito catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco demandando al responsabile dell'ufficio le mansioni inerenti l'aggiornamento annuale;
- Di specificare che l'istituzione del catasto prevede l'apposizione di vincoli che limitano l'uso del suolo solo per quelle aree che sono individuate come boscate o destinate a pascolo, aventi cadenze temporali differenti ovvero:

#### **1. vincoli quindicennali:**

- Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nei boschi percorsi dal fuoco e nei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco deve essere espressamente richiamato il vincolo suddetto, pena la nullità dell'atto.
- Inoltre ai sensi dell'art. 76 comma 5 della L.R. 39/2000, sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

#### **2. vincoli decennali:**

- E' vietata la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione siano stati già rilasciati atti autorizzativi comunali in data precedente all'incendio sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. In tali aree è vietato il pascolo e la caccia, limitatamente ai soprassuoli delle aree boscate percorse dal fuoco.
- In particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato, per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

#### **3. vincoli quinquennali:**

- nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici;

- ai sensi del comma 4 dell'art. 76 della L.R. 39/2000, nei boschi percorsi da incendi è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'art.70 bis, comma 2 della L.R. 39/2000.
- Di dare atto che il “catasto incendi” è costituito dai seguenti elaborati:
  - **elenco catastale distinto per foglio e particella delle aree percorse dal fuoco e di quelle entro 50 metri;**
  - **estratti di mappa con l'indicazione del perimetro delle aree percorse dal fuoco;**
  - **planimetria in scala 1:10000 con l'individuazione delle aree percorse da incendio e di quelle entro 50 metri;**
- Di dare atto che il catasto verrà aggiornato con cadenza annuale con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata;
- Di demandare al Responsabile del Settore Urbanistica Edilizia Privata l'adozione di tutti gli atti e gli adempimenti connessi e conseguenti per dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante affissione all'albo pretorio del Comune e l'inserimento nel sito web del Comune;

---

Parere di REGOLARITA' TECNICA  
ESITO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL PARERE  
F.TO MASSIMO RASTELLI

Data 13-03-2018

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

SINDACO

SEGRETARIO

F.TO GIUBILEO PAOLO FRANCESCO

F.TO GIOVANNI MONTACCINI

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

prot.2933

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 Legge 18.6.2009 n° 69) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 della legge 267/2000.  
Urbisaglia, li 17.4.2018

IL RESPONSABILE  
F. to ING. NAZARENO SAGRETTI

---

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio  
Urbisaglia li, 17.4.2018

IL RESPONSABILE  
F. to ING. NAZARENO SAGRETTI

---

### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva per:  
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3 comma, TUEL - D-LGS 237 del 18.08.2000)  
Urbisaglia li, 17.4.2018

IL RESPONSABILE  
F. to ING. NAZARENO SAGRETTI